



## Decreto n° 04 / Pres.

Trieste, 17 gennaio 2022

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI CHE TRATTANO ALIMENTI E MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO E LA REGISTRAZIONE DEGLI STABILIMENTI CHE TRATTANO MANGIMI E SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PER I QUALI SONO PREVISTI REQUISITI SPECIFICI AI SENSI DEI REGOLAMENTI CE/852/2004, CE /853/2004, CE/183/2005 E CE/1069/2009.

**Firmato da:**

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 17/01/2022

**Siglato da:**

GIANNI CORTIULA

in data 14/01/2022

|   |   |
|---|---|
|  | <p>REGIONE AUTONOMA<br/>FRIULI VENEZIA GIULIA</p> |
| <p>il Presidente</p>  |   |

**Visto** il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

**Visto** il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

**Visto** il Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;

**Visto** il Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n.1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

**Visto** il Regolamento (UE) n. 234/2011 della Commissione del 10 marzo 2011 che attua il Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari;

**Visto** il Regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione dell'11 marzo 2013 sul riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio degli stabilimenti che producono germogli;

**Visto** il Regolamento 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE, 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) 41/2009 e (CE) 953/2009 della Commissione;

**Visto** il Regolamento (UE) 2016/127 che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull'alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia;

**Vista** la Direttiva 2009/39/CE relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, che ha codificato la direttiva 89/398/CEE;

**Visto** il Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 "Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti destinati ad una alimentazione particolare";

**Visto** il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 avente ad oggetto

“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”;

**Visto** il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

**Vista** la legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 inerente “Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale”;

**Visti** i propri decreti:

- n. 037/Pres. del 24 febbraio 2015, “Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale in attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'igiene per gli alimenti di origine animale, e in applicazione dell'articolo 38 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (legge comunitaria 2008)”;

- n. 0122/Pres. del 22 giugno 2015, recante il recepimento dell'accordo rep. n. 20/CU del 07/02/2013 “Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n.1774/2002”;

**Preso atto** che sia il D.P.R. 160/2010 che la legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 dispongono che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive e i relativi elaborati tecnici e allegati siano presentati esclusivamente in modalità telematica allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune competente per il territorio, nel quale ha sede ha sede operativa l'impresa alimentare;

**Ritenuto** opportuno, per quanto sopra espresso, aggiornare, in aderenza ai principi di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e alle modifiche normative intervenute, le modalità di riconoscimento delle attività del settore alimentare, a norma del dettato comunitario in materia di igiene degli alimenti di origine animale, nonché contestualmente prevedere l'armonizzazione delle procedure inerenti la registrazione e il riconoscimento delle attività del settore mangimistico e dei sottoprodotti di origine animale, conformemente alla normativa comunitaria relativa all'igiene dei mangimi e degli stessi sottoprodotti, nelle premesse richiamata;

**Visto** l'articolo 38 della legge regionale 13/2009;

**Ritenuto**, pertanto, di dover regolamentare con apposito provvedimento:

- gli aggiornamenti occorsi circa le modalità di riconoscimento e di registrazione degli stabilimenti in argomento,

- le modalità di presentazione delle istanze in modalità telematica allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune competente per territorio;

**Dato atto** che le finalità del presente provvedimento sono coerenti con quanto indicato nell'Agenda Semplificazione per la ripresa 2020-2023 prevista dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”), convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120, (cosiddetto DL Semplificazioni) nonché con gli obiettivi che l'Amministrazione regionale ha inteso perseguire con l'istituzione del Centro di competenza per la semplificazione di cui alla generalità di Giunta regionale n. 88 del 19 gennaio 2018;

**Visto** il testo del “Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano alimenti e modalità per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti che trattano mangimi e sottoprodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici ai sensi dei Regolamenti CE/852/2004, CE /853/2004, CE /183/2005 e CE /1069/2009” e ritenuto di emanarlo;

**Visto** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Visto** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;”

**Su conforme** deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 13 gennaio 2022;

## **Decreta**

**1.** È emanato il “Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano alimenti e modalità per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti che trattano mangimi e sottoprodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici ai sensi dei Regolamenti CE/852/2004, CE /853/2004, CE /183/2005 e CE /1069/2009” nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**2.** È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.  
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -